PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

NUOVO POLO OSPEDALIERO DEL TRENTINO

STUDIO DI FATTIBILITÀ

SERVIZI IN AFFIDAMENTO AL CONCESSIONARIO

S.1.9 – SERVIZI DI TRASLOCO E TRASFERIMENTO

Coordinamento Generale e Responsabile del Procedimento	Ing. Raffaele De Col
Dirigente dell'A.P.O.P. ~~Responsabile del Procedimento~~	Arch. Claudio Pisetta
Responsabile di Progetto	Ing. Giuseppe Comoretto

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 3

ART. 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO 3

ART. 3 - ATTIVITA' DA ESPLETARE/TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 3

ART. 4 – ELENCO BENI DA TRASLOCARE 5

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' 5

ART. 6 - PENALI 5

ART.7 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 5

S.1.9. REQUISITI MINIMI DEL DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E DI TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DALL'OSPEDALE SANTA CHIARA DI TRENTO AL NUOVO POLO OSPEDALIERO DEL TRENTINO.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio, qualora oggetto di conferma da parte del Concedente come meglio precisato al successivo Art.7, comprenderà le attività di coordinamento del trasferimento e di trasloco dei beni mobili/materiali (arredi, attrezzature, apparecchiature, materiali, documenti, archivi, prodotti sanitari e diversi), presenti presso gli edifici che costituiscono il complesso Ospedaliero Santa Chiara di Trento (di seguito denominato HSC), comprensivo di smontaggio, confezionamento, trasporto, posizionamento e rimontaggio o conferimento presso altra sede (il Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino, altri Ospedali o Strutture Sanitarie facenti parte dell'Azienda, discarica o magazzino).

~~Tutte le prestazioni sopra indicate saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.~~

ART. 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo che sarà riconosciuto per il servizio sarà a remunerazione di tutte le prestazioni sopra indicate, compresi ~~Il costo per il servizio in oggetto dovrà comprendere~~ gli oneri per lo smaltimento in discariche autorizzate e gli oneri della sicurezza.

ART. 3 - ATTIVITA' DA ESPLETARE/TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto consiste nello svolgimento delle attività di supervisione e di supporto, relative agli aspetti organizzativi finalizzati ad assicurare il corretto trasferimento dello HSC, ivi comprese quelle di coordinamento delle attività operative inerenti il trasferimento di attrezzature, arredi e beni di consumo esistenti nell'attuale ospedale, d'installazione delle nuove forniture e di supporto al trasferimento dei pazienti dall'attuale ospedale alla nuova struttura, sulla base degli indirizzi che saranno dati dall'Azienda.

L'attività dovrà essere comunque oggetto di inclusione nel crono programma di offerta del Concessionario, formulato sulla base dei seguenti requisiti essenziali:

1. Avvio delle attività a fruibilità completa della struttura (presa in consegna anticipata dell'opera o collaudo);
2. Contenimento della tempistica di trasferimento delle attività sanitarie, al fine di ridurre al massimo la compresenza di attività nel vecchio e nel nuovo ospedale;
3. Adozione di tutti gli accorgimenti a garanzia della massima sicurezza delle attività sia per i pazienti sia per gli operatori sanitari.

Il Concessionario dovrà pertanto supportare e assistere l'Azienda nella programmazione e nel monitoraggio delle suddette attività, proponendo gli adeguati correttivi in caso del sopraggiungere di eventi non previsti nella programmazione e assistere i dipendenti dell'Azienda.

Per conseguire lo scopo il Concessionario dovrà fornire un "apparato" che supporti l'Azienda nella programmazione ed attuazione operativa del trasferimento, con particolare riferimento alle attività sanitarie, attraverso:

- l'introduzione di una piattaforma informativa e di comunicazione (es. incontri di "steering group", newsletter, ecc.)
- partecipazione con appropriata frequenza agli incontri di coordinamento durante le varie fasi di programmazione ed effettuazione del trasferimento;

- presenza costante durante il periodo dedicato al trasferimento dei pazienti, anche a trasloco avvenuto per assicurare la messa in atto di quanto pianificato;
- produzione, sulla base degli indirizzi forniti dall'Azienda, di una prima proposta di **crono programma esecutivo**, quale sviluppo di quello proposto in sede di offerta, comprendente a titolo esemplificativo i seguenti punti:
    i. programma di massima dell'installazione e collaudo delle nuove apparecchiature sanitarie di alta tecnologia e di quelle da trasferire dall'attuale ospedale.
    ii. una prima bozza con la sequenza cronologica delle fasi del trasferimento delle Unità Operative sanitarie e di quelle ad esse di supporto (sanitarie, tecniche ed amministrative); la definizione della sequenza delle fasi del trasferimento delle varie unità funzionali dell'ospedale dovrà essere spiegata evidenziando:
        1. i requisiti e le condizioni generali nella fase antecedente al trasferimento;
        2. la definizione delle dipendenze organizzative e funzionali tra le diverse unità funzionali ospedaliere che influenzano la sequenza del trasferimento.
    iii. identificazione delle principali attività da svolgere fino al trasferimento delle Unità Operative Sanitarie;
    iv. identificazione delle fasi critiche;
- produzione di successivi cronoprogrammi nei quali la valutazione e definizione della sequenza del trasferimento dovrà avvenire tramite un'analisi che evidenzi le relazioni funzionali tra le diverse Unità Operative; nella stessa analisi dovranno essere esplicitate le possibili criticità;
- predisposizione del masterplan definitivo per il trasloco, utilizzando la tecnica PERT/CPM o similare. Il programma di trasferimento dovrà essere schematizzato in un diagramma in cui sia rappresentato il flusso logico delle attività e i tempi per lo svolgimento di ciascuna di esse e siano evidenziate le possibili criticità. Per l'elaborazione di tale documento saranno utilizzate le informazioni già raccolte per l'elaborazione del cronoprogramma di cui al punto precedente e saranno raccolte a cura del Concessionario le informazioni aggiuntive (fornitori, cantiere, ditta di trasloco, ecc.) per poter pianificare correttamente le fasi di preparazione degli spazi nel nuovo ospedale, e di trasferimento delle attività

In particolare, per la realizzazione di quanto sopra indicato, il Concessionario dovrà dettagliare nell'offerta l'articolazione proposta per il servizio.

I servizi in oggetto dovranno comprendere inoltre:

- il monitoraggio delle fasi pianificate nel masterplan, e l'eventuale riprogrammazione delle attività in funzioni di eventuali criticità che le ritardino senza pregiudicare il risultato temporale finale;
- la verifica della coerenza degli strumenti per catalogare i beni da trasferire con l'attività di trasloco fisico dei beni,
- ogni altra attività inerente il coordinamento concordata con l'Azienda.

Le attività di trasloco da eseguire dovranno comprendere ogni azione necessaria relativa a smontaggio, imballo, tiro in basso con appropriata apparecchiatura, carico su idoneo automezzo, trasporto, scarico, tiro in alto ai piani di destinazione, disimballo, rimontaggio, posizionamento e ogni operazione necessaria di facchinaggio, di tutti i beni oggetto del trasloco indicato all'art.1.

A causa della particolare tipologia dei beni da trasferire, il Concessionario dovrà porre particolare attenzione ad evitare danni ai beni stessi derivanti soprattutto dalla manipolazione inappropriata. A tale scopo il Concessionario dovrà produrre evidenza di esperienza nel trasporto di attrezzature medicali e cliniche da parte dei propri subfornitori, trasmettendo all'Azienda almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività di trasloco l'elenco delle strutture sanitarie presso cui ogni ditta ha già svolto attività di trasporto di beni analoghi. Il Concessionario dovrà garantire l'attuazione del piano di trasferimento al Nuovo Polo ospedaliero dei beni mobili esistenti nell'attuale sede dell'Ospedale Santa Chiara di Trento, con tutti gli Enti preposti (Provincia, Protezione Civile, Comune, V.V.F ecc) e con le Forze dell'Ordine (C.C., Polizia

di Stato, Polizia Locale ecc), in stretta collaborazione con i soggetti preposti al coordinamento delle attività per l'allestimento e lo start-up del Nuovo Ospedale.

Il posizionamento dei beni da traslocare nel nuovo Ospedale e/o nelle altre sedi indicate all'art.1 dovrà avvenire secondo le fasi e/o indicazioni operative che saranno fornite dall'Azienda, e secondo il "piano di trasloco" e/o masterplan, oltre al posizionamento di tutte quelle indicazioni (etichette di destinazione, cartelli di attenzione, ecc) che l'Azienda richiedesse di apporre.

Tali operazioni dovranno essere eseguite dal Concessionario a proprio onere e spese, in quanto remunerate dall'importo di cui al precedente Art.2.

ART. 4 – ELENCO BENI DA TRASLOCARE

Almeno tre mesi prima dell'inizio dell'attività fisica di trasferimento, il Concessionario dovrà definire con l'Azienda l'elenco dei beni da traslocare (scatole, farmaci, ecc, elenco beni mobili, elenco attrezzature elettromedicali).

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività di trasloco sarà programmata in due fasi distinte:

Fase 1) trasferimento delle attrezzature e di tutti i beni indispensabili per l'attività sanitaria nel Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino.
Fase 2) trasferimento dei restanti beni prevalentemente presso altre destinazioni (altri Ospedali dell'Azienda, di altre Aziende o discariche).

I tempi per svolgere la fase 2 saranno successivi a quelli previsti in quella precedente e dovranno essere inferiori ai sei mesi dall'avvio dell'attività del Nuovo Polo Ospedaliero.

Il Concessionario sarà obbligato a seguire il cronoprogramma concordato con l'Azienda per la Fase 1, rispettando le priorità connesse alla sequenza di trasferimento dei singoli reparti.
Per quanto riguarda la Fase 2, il Concessionario concorderà con l'Azienda i tempi e le modalità di trasferimento.

ART. 6 - PENALI

Le eventuali inadempienze saranno oggetto di valutazione e di applicazione di sanzioni in conformità a quanto sarà previsto nel disciplinare di gestione contrattuale.

ART.7 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio di trasloco e trasferimento al Concessionario avverrà a insindacabile decisione del Concedente, il quale potrà decidere di affidare o meno il servizio, in tutto o in parte, con preavviso scritto almeno 18 mesi prima dell'avvio della Fase 1.
Qualora il Concedente decidesse, per questo servizio, di non avvalersi delle prestazioni del Concessionario, quest'ultimo sarà comunque tenuto ad assicurare la massima collaborazione al Concedente o a soggetti terzi da quest'ultimo incaricati, in particolare garantendo la regolare erogazione dei servizi oggetto della Concessione, al fine di assicurare il puntuale svolgimento delle operazioni di trasloco e trasferimento secondo il programma definito dal Concedente.